

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente  
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere  
Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere  
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere  
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere  
ha pronunciato la seguente:  
sentenza  
sul ricorso 9817/2006 proposto da:

...  
avverso la sentenza n. 613/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, Sezione 1  
Civile,

emessa il 7/04/2005, depositata il 04/10/2005;  
R.G.N. 1183/2004;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 novembre 2004 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda  
proposta da D.P.D., di retta a dichiarare cessato il rapporto di comodato  
precario

di un immobile concesso al figlio Do. e a L.V., sua nuora e, per l'effetto,  
condannava la L. al rilascio dell'immobile entro il 31 dicembre 2004, oltre  
spese

processuali e rigettava ogni altra domanda.

Su gravame della L. la Corte di appello di Lecce il 4 ottobre 2005 confermava la  
decisione di prime cure.

Avverso la sentenza si propone ricorso per cassazione la L., affidandosi a  
quattro motivi.

Resistono con controricorso D.P.D., A. R., A.D., A.A., questi ultimi tre in  
quanto comproprietari del bene, che avevano spiegato intervento in causa il 7  
maggio 2003.

Motivi della decisione

Va posto in premessa che nei controricorso si deduce l'ammmissibilità della  
impugnazione sotto due aspetti: mancata esposizione dei fatti di causa e dei  
quesiti.

Sotto questi aspetti, contrariamente all'assunto dei resistenti, il ricorso è  
ammmissibile sia per quanto si evince dallo stesso e che mette il Collegio in  
grado di conoscere sufficientemente l'oggetto della controversia anche nei suoi  
presupposti di fatto e sia per la dedotta mancanza dei quesiti che non  
necessitano in questa ipotesi, essendo la sentenza emessa in data anteriore al 2

marzo 2006. 1. - Con il primo motivo, in estrema sintesi, la ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non avrebbe affatto valutato la sua domanda riconvenzionale di spiegata in primo grado e attinente al rimborso delle spese sostenute a titolo di lavori urgenti e necessari sull'immobile adibito a residenza coniugale familiare, incorrendo, quindi, nella violazione dell'art. 112

c.p.c..  
Il motivo va disatteso.

Di vero, il giudice dell'appello ha esaminato la documentazione esibita dalla L. per dedurre che essa non fosse sufficiente a superare la presunzione di gratuità del comodato "atteso che la predetta documentazione, peraltro riferita solo ad A.

D. (il marito) appare compatibile con l'ordinaria utilizzazione dell'immobile che

spetta al comodatario e con la posizione di comproprietario di 1/9 dell'A. medesimo" (p. 7 - 8 sentenza impugnata).

Con siffatta motivazione il giudice dell'appello ha mostrato di avere implicitamente disatteso la domanda riconvenzionale, per cui nessun error in procedendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 c.p.c., è rinvenibile nella decisione assunta.

2. - Con il secondo motivo, in estrema sintesi, la ricorrente si duole che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe ritenuto esistente tra le parti un contratto di comodato, perchè, nella fattispecie, mancherebbero sia la gratuità che la provvisorietà della concessione fatta.

Infatti, secondo il suo assunto, le spese sostenute in considerazione dello stato

di decadenza dello stabile, lungi dal costituire un mero modus, rappresenterebbe il corrispettivo dell'immobile con natura di controprestazione, che, di per sé, è

sufficiente per escludere la sussistenza di qualsiasi comodato (p. 8 - 9 ricorso).

Nè il giudice del gravame avrebbe ritenuto sussistere una donazione indiretta, adottando al riguardo una motivazione che "reca non poche perplessità ed attesta palesemente l'errore di interpretazione in cui è incorso il primo giudice".

In tal modo formulata la censura va disattesa, in quanto, come è noto, la interpretazione del contratto e la sua qualificazione sono di esclusiva competenza del giudice del merito.

Nel caso in esame il giudice dell'appello, dopo avere affermato che la L. non aveva superato la presunzione di gratuità del comodato ha correttamente escluso anche la sussistenza di una donazione indiretta, in quanto non vi è stato alcun arricchimento dell'altra parte e perchè "la possibilità di disporre di un immobile da destinare a casa familiare" si risolve "in un risparmio di spesa per detti coniugi (gratuità) e non in un incremento del loro patrimonio" (p. 8 sentenza impugnata).

Nè la ricorrente allega, nemmeno in questa sede, alcun elemento da cui possa desumersi la volontà della D.P. e/o degli altri comproprietari di consegnare ai coniugi A. la casa con l'intenzione di favorire il trasferimento sostanziale della proprietà.

Ciò chiarito, non va trascurato il fatto che il giudice dell'appello ha dichiarato nuova e tardiva rispetto alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.,

la eccezione e su tale novità e tardività, così come dichiarate, nulla deduce l'attuale ricorrente.

3. - Con il terso motivo, anche qui in sintesi, la ricorrente lamenta che il giudice dell'appello l'avrebbe erroneamente condannata al rilascio dell'immobile, violando e disattendendo il provvedimento giudiziale di assegnazione dello stesso quale casa familiare, perchè affidataria del figlio nato dal matrimonio.

La censura va disattesa.

Infatti, una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l'immobile perchè venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di uno di essi - la L., sua nuora - ad abitare la casa stessa, emesso nei

limiti normativi di cui all'art. 155 c.c., comma 4, non è opponibile al comodante

allorchè, come nella specie, lo stesso chieda la restituzione nell'ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione,

ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2, (Cass. S.U. n. 13603/04; v. anche Cass. 3agi na p

n.

9253/05).

Peraltro, il giudice dell'appello, in virtù della documentazione offerta dai certificati medici depositati in giudizio e dalla lettera, in atti, con la quale

uno dei figli della D.P. comunicava alla madre la propria intenzione di non volerla più ospitare, per esigenze personali nella propria abitazione, ha rinvenuto proprio nel caso in esame la sussistenza di quel bisogno sopravvenuto caratterizzato dalla urgenza e dalla non previsione, ovvero integrante la fattispecie di applicabilità della norma di cui all'art. 1809 c.c., comma 2.

In altri termini, in tale ipotesi il rapporto di comodato è esterno e si configura insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale.

4. - Il quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta che erroneamente, con motivazione apodittica, il giudice dell'appello avrebbe ritenuto di non ammettere

i mezzi istruttori riproposti in secondo grado, va disatteso per le considerazioni precedentemente svolte circa la qualificazione ed interpretazione

del rapporto giuridico intercorrente tra le parti.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro

5.200/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per

legge